

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'
"PRIMA INDUSTRIE - S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno otto del mese di giugno, in Collegno, via Torino n. 154/156 presso la Sala Congressi del Blu Hotel.

A richiesta della società "PRIMA INDUSTRIE - S.P.A.", con sede in Collegno, via Antonelli n. 32, capitale sociale Euro 16.375.000,00 versato per Euro 16.000.000,00, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 03736080015 e numero 582421 del Repertorio Economico Amministrativo;

mi sono recato in questo luogo per redigere il verbale di assemblea degli azionisti della società indicata.

Avanti me Dottor **NATALE NARDELLO**,

Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è comparso il signor:

- CARBONATO ing. GIANFRANCO, nato a Cusano Milanino (MI) il 2 giugno 1945, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società "PRIMA INDUSTRIE - S.P.A.", presso la quale è domiciliato, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, a' sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea ed incarica, con il consenso dell'Assemblea stessa me Notaio per la redazione del presente verbale.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Il Presidente, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, dichiara aperta la riunione alle ore 11 e minuti 5 e richiedendomi di darne atto dichiara quanto segue:

a) - l'assemblea straordinaria della predetta società venne convocata mediante avviso pubblicato, anche a norma della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 5 maggio 2009 per questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione per la parte straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi degli art. 2441 e 2443 c.c. mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant, nonché la facoltà di emettere obbligazioni convertibili e/o con warrant ai sensi dell'art. 2420 ter c.c. da offrirsi in opzione agli aventi diritto; proposta di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il

capitale sociale fino ad un massimo del 10% del capitale sociale esistente ai sensi dell'art. 2443 c.c. con esclusione del diritto di opzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2441, IV comma secondo periodo c.c. e dell'art.8, II comma, secondo periodo dello statuto sociale; in ogni caso l'aumento di capitale risultante dall'esercizio delle deleghe di cui sopra non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 50.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo); conseguente variazione dell'articolo 5 dello statuto sociale.

b) - la prima convocazione fissata per il giorno 5 giugno 2009 è andata deserta per mancato raggiungimento del quorum costitutivo, come risulta da verbale a mio rogito in pari data rep.n. 58612/23163 non ancora registrato perché nei termini;

c) - vennero regolarmente espletati gli adempimenti informativi e comunicativi previsti dalla vigente normativa, oltre che dai Regolamenti della Consob e della Borsa Italiana S.P.A.; nell'ambito di tali adempimenti venne depositata presso la Borsa Italiana, la sede della società, nonché sul sito internet della stessa la Relazione dell'organo amministrativo redatta in conformità ai Regolamenti della Consob; in seguito alle suddette comunicazioni non vennero inviati alla società rilievi da parte della Consob;

d) - sono intervenute numero 13 persone rappresentanti in proprio o per delega numero 3.806.821 azioni ordinarie pari al 59,481578% delle numero 6.400.000 azioni ordinarie in circolazione, come risulta dall'elenco partecipanti/azionisti, che evidenzia l'elenco dei partecipanti in proprio o per delega, nonché le azioni possedute e, ove si verifici il caso, il soggetto votante in qualità di creditore pignoratizio, riportatore ed usufruttuario;

e) - ai fini della partecipazione alla presente assemblea sono state emesse dai soggetti incaricati le specifiche certificazioni e/o comunicazioni previste dall'articolo 85 del D. Lgs. 58/98 e dal Regolamento Consob n. 11768 del 31 dicembre 1998;

f) - è stato effettuato l'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti ed è stata effettuata la verifica della corrispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di legge in vigore;

g) - gli azionisti iscritti al libro soci alla data del giorno 3 giugno 2009 sono numero 4.849;

h) - a norma dell'articolo 85 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, secondo le risultanze del Libro Soci alla data odierna, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 58/98, nonché dalle altre informazioni a disposizione, risulta che gli Azionisti che de-

tengono percentuali superiori al 2% del capitale sociale della società "PRIMA INDUSTRIE - S.P.A." sono i seguenti:

-- ERSTE INTERNATIONAL S.A. - azioni ordinarie n. 1.794.227 - pari al 28,035%, controllata da The Rashanima Trust;

-- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED CLIENT ACCOUNT - azioni ordinarie n. 366.356 - pari al 5,724%; tale percentuale risulta dall'incasso dividendo dell'esercizio 2007, pur non essendo pervenuta alla società alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza;

-- SHARP FOCUS INTERNATIONAL LTD - azioni ordinarie n. 825.182 - pari al 12,893%, controllata da YUNFENG GAO;

-- LESTRI HOLDING B.V. - azioni ordinarie n. 308.625 - pari al 4,822%, controllata da Cambria S.A.;

-- CARBONATO GIANFRANCO - azioni ordinarie 234.000 - pari al 3,656%;

-- PEIRETTI DOMENICO - azioni ordinarie n. 169.320 - pari al 2,646%;

-- OBJECTIF SMALL CAPS EURO SICAV - azioni ordinarie n. 239.635 - pari al 3,744%;

-- ED. BUEHLER HOLDING AG - azioni ordinarie n. 136.000 - pari al 2,125%;

i) - ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. numero 58/98, è stato stipulato in data 12 dicembre 2008 un patto parasociale tra i signori Guido Carlo Marchetti San Martino di Muriaglio, Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio e Carlo Alberto Marchetti San Martino di Muriaglio, avente ad oggetto l'individuazione di alcune regole di comportamento condivise che disciplinano l'esercizio del diritto di voto inerente a 152.165 azioni rappresentanti il 2,377578125% del capitale; la durata del patto è di tre anni dalla data di sottoscrizione;

oltre al patto precedentemente indicato non consta l'esistenza di ulteriori patti parasociali, nè di accordi tra azionisti;

l) - la società non ha azioni proprie;

m) - è presente l'organo amministrativo della società in persona di esso comparente, Presidente e Amministratore Delegato ed i Consiglieri dott. Ezio Giovanni Basso, dott. Rafic Mansour, dott. Sandro D'Isidoro e dott. Domenico Peiretti; assenti giustificati i Consiglieri dott. Mario Mauri e dott. Michael Mansour;

n) - per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Riccardo Formica ed i Sindaci Effettivi dott. Andrea Mosca e dott. Roberto Petrignani;

o) - sono presenti in sala dipendenti della società e personale tecnico a supporto dell'assemblea;

p) non sono presenti giornalisti ed analisti finanziari.

Il Presidente informa l'assemblea che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento Assembleare, assistono all'assemblea dipendenti della società e consulenti.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente informa che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine di agevolare la stesura del verbale dell'assemblea medesima.

Il Presidente, dà atto che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto ed a norma di legge, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti indicati all'Ordine del giorno.

Quindi il Presidente chiede ai partecipanti all'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa e constata che non risultano situazioni di carenza di legittimazione al voto. Chiede inoltre a coloro che intendessero allontanarsi in qualsiasi momento anche solo temporaneamente durante lo svolgimento dell'assemblea, di consegnare la scheda di partecipazione agli incaricati al controllo all'ingresso.

Invita infine i Signori Azionisti che intendano intervenire alla discussione chiedendo la parola, a fare esplicita richiesta di prenotazione all'incaricata in sala signora Simona Operto.

SVOLGIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno il Presidente evidenzia la necessità di riequilibrare la struttura finanziaria della società, che risulta gravata da un ammontare elevato di debito anche alla luce dell'attuale andamento congiunturale.

La società ha predisposto un fascicolo che riassume i risultati dell'anno 2008, confrontati con i quattro anni precedenti. Precisa che la Società con l'acquisizione di FINN-POWER ha aumentato sensibilmente il fatturato; tuttavia la redditività della società acquisita non è risultata in linea con le aspettative.

Alla luce delle situazioni di mercato e delle previsioni sull'andamento dell'anno in corso, il debito contratto per l'acquisizione è considerato elevato. Evidenzia quindi il problema di riequilibrare la struttura finanziaria della Società, con una delega molto ampia in modo da consentire la ricapitalizzazione, alle migliori condizioni possibili nell'interesse della Società e di tutti gli azionisti.

Riferisce pertanto che il Consiglio di Amministrazione inten-

de proporre all'Assemblea straordinaria degli azionisti l'attribuzione, ai sensi degli articoli 2441 e 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, in via scindibile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), aumento da realizzarsi mediante:

- l'emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, previa verifica da parte del Consiglio stesso delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare il numero delle azioni di nuova emissione, il prezzo di emissione e con obbligo per il medesimo di riservare le azioni in opzione agli aventi diritto;
- eventuale facoltà di abbinare alle azioni ordinarie oggetto di emissione diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie (warrant) da offrire in opzione agli aventi diritto.

Il Consiglio di Amministrazione intende richiedere altresì all'assemblea straordinaria degli azionisti l'attribuzione, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, da offrire in opzione agli aventi diritto, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo complessivo non superiore a euro 50.000.000,00 e comunque non eccedente di volta in volta i limiti fissati dalla legge, con correlato aumento del capitale sociale per un importo massimo di euro 50.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.

Il Consiglio inoltre propone, di conferire agli amministratori ulteriore delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., per un periodo di cinque anni dalla delibera assembleare, per aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un ammontare massimo pari al 10% del capitale sociale esistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2441, IV comma secondo periodo cod. Civ. e dall'art. 8, II comma, secondo periodo dello statuto sociale e quindi nel limite del 10% dell'intero capitale sociale alla data della relativa deliberazione, riservando tale aumento a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società o imprese aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o strumentali, affini o complementari all'attività della società.

In ogni caso l'aumento di capitale risultante dall'esercizio delle deleghe non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 50.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo).

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale attesta che il capitale sociale di Euro 16.000.000,00 è

interamente versato.

Quindi il Presidente prima di iniziare la discussione sugli argomenti all'Ordine del Giorno, invita me Notaio a leggere l'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea straordinaria dei soci della società "PRIMA INDUSTRIE S.P.A."

- udite l'esposizione del Presidente e le proposte del Consiglio di Amministrazione,

D E L I B E R A

1) Di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà:

a ai sensi degli artt. 2441 e 2443 del C.C. di aumentare a pagamento il capitale sociale in via scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla presente deliberazione, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000,00 (cinquantamiliioni virgola zero zero), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante:

i) - Emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 (duevirgolacinquanta) ciascuna da offrire in opzione agli aventi diritto, previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio stesso di determinare il numero delle azioni di nuova emissione, il prezzo di emissione ed il sovrapprezzo.

ii) Eventuale facoltà di abbinare alle azioni ordinarie oggetto di emissione diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie (warrant) da offrire in opzione agli aventi diritto.

b ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, da offrire in opzione agli aventi diritto, entro il periodo di cinque anni dalla presente deliberazione, per un importo complessivo non superiore ad euro 50.000.000,00 (cinquantamiliioni virgola zero zero) e comunque non eccedente di volta in volta i limiti fissati dalla legge, con correlato aumento del capitale sociale per un importo massimo di euro 50.000.000,00 (cinquantamiliioni virgola zero zero) (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.

c ai sensi dell'art. 2443 c.c., per un periodo di cinque anni dalla data odierna, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un ammontare massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale esistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2441, IV comma secondo periodo cod. Civ. e dall'art. 8, II comma, secondo periodo dello statuto sociale e quindi nel li-

mite del 10% dell'intero capitale sociale alla data della relativa deliberazione e verificando la sussistenza dei relativi presupposti di legge al momento di esercizio della delega, riservando tale aumento a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società o imprese aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o strumentali, affini o complementari all'attività della società.

L'aumento di capitale risultante dalle deleghe di cui al punto 1 lettere a, b et c della presente delibera non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 50.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo).

2) Di delegare al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alle deleghe attribuite ed in particolare di verificare di volta in volta in occasione dell'aumento o degli aumenti le condizioni previste dalla Legge, il potere di determinare, oltre al numero delle azioni di nuova emissione, il prezzo di emissione ed il relativo eventuale sovrapprezzo, i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti, versati e liberati dagli aventi diritto; di determinare termini, condizioni e modalità di esercizio dei warrant e di richiedere, se del caso e se emessi, la quotazione dei warrant in un mercato regolamentato; di determinare il regolamento e, comunque, i termini, condizioni e modalità di conversione delle obbligazioni convertibili e di richiedere, se del caso e se emesse, la quotazione delle obbligazioni convertibili in un mercato regolamentato; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale affinché il Consiglio possa, pertanto, deliberare che, qualora l'aumento e/o gli aumenti deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro le date fissate; in generale, di stabilire termini e modalità ritenuti necessari o opportuni.

3) Di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello statuto sociale relativo al capitale nella seguente nuova formulazione:

"Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 16.000.000 (sedicimilioni) ripartito in n. 6.400.000 (seimilioniquattrocentomila) azioni del valore nominale di Euro 2,5 (due virgola cinque) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2008 ha deliberato di aumentare, a servizio del piano di compensi destinato ad amministratori e dirigenti della Società e amministratori di società controllate, il capitale sociale di un importo massimo di Euro 375.000 (trecentosettantacinquemila) mediante e-

missione, anche in più riprese, di un numero massimo di 150.000 (centocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,5 ciascuna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2441, IV comma secondo periodo cod. Civ. e dall'art. 8, comma II, secondo periodo del presente statuto. La scadenza dell'aumento di capitale è fissata al 30 giugno 2014. L'aumento di capitale potrà essere eseguito, per effetto di esercizio delle opzioni, nei seguenti periodi: mesi di giugno e di ottobre degli anni 2011, 2012 e 2013 e nel mese di giugno del 2014.

Ai sensi dell'art. 2443 c.c., il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009, di aumentare a pagamento, in una o più volte anche in via scindibile, il Capitale Sociale, per un importo massimo di Euro 50.000.000,00 comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,50 cadauna, da offrire in opzione agli aventi diritto con ogni e più ampia facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse da terzi, sia in Italia sia all'estero, e/o di warrant.

Ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,50 cadauna e/o con warrant, da offrire in opzione agli aventi diritto, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009, per un importo complessivo non superiore a euro 50.000.000,00 e comunque non eccedente di volta in volta i limiti fissati dalla legge, con correlato aumento del capitale sociale per un importo massimo di euro 50.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,50 cadauna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2441, IV comma secondo periodo cod. Civ. e dall'art. 8, comma II, secondo periodo del presente statuto, per un ammontare massimo pari al 10% del capitale sociale, a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società o imprese aventi attività

rientranti nell'oggetto sociale della Società o aventi attività affini, strumentali o complementari a quella della Società, con ogni e più ampia facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, la scindibilità o meno dell'aumento, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse e il godimento.

In ogni caso l'aumento di capitale risultante dall'esercizio delle deleghe di cui ai precedenti tre commi non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 50.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo).

Gli azionisti potranno effettuare nei confronti della società versamenti in conto capitale o a fondo perduto nonché finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di attività di raccolta del risparmio.".

4) Di delegare disgiuntamente fra loro i componenti dell'Organo Amministrativo a depositare ex art. 2436 C.C. il testo dello statuto con l'ammontare aggiornato del capitale sociale e con le variazioni dell'ammontare residuo delle deleghe in relazione all'esercizio delle deleghe medesime e dell'esecuzione dei relativi aumenti di capitale, ad apportare di volta in volta all'articolo 5 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti alla deliberazione adottata e alla sua esecuzione.

5) Di conferire disgiuntamente fra loro ai componenti dell'Organo Amministrativo ogni e più ampio potere per l'esecuzione delle delibere adottate, per adempiere ad ogni formalità necessaria e per introdurre modifiche non sostanziali richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese."

Terminata la lettura il Presidente apre la discussione sugli argomenti indicati all'unico punto dell'Ordine del Giorno.

L'azionista Davide REALE chiede spiegazioni sulla riduzione del numero di azionisti rispetto all'anno precedente e sul numero di analisti iscritti nel Registro delle Informazioni Privilegiate presso la Società.

Riconosce che, negli ultimi esercizi la società ha conseguito risultati ragguardevoli, ma fa presente che l'ultima assemblea di bilancio non ha distribuito dividendo, destinandolo a riserva statutaria; in proposito chiede delucidazione sulle tipologie di riserve della società ed il loro ammontare.

Con riferimento all'Ordine del Giorno chiede se l'ampia delega richiesta rappresenti una ricapitalizzazione della società, conseguente all'acquisizione effettuata lo scorso anno.

L'azionista RODINÒ, riconoscendo che l'aumento di capitale richiesto rafforza la Società e le consente di affrontare con più serenità il futuro, esorta il Presidente a formulare pre-

visioni sull'andamento dell'esercizio 2009 e degli anni futuri.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti per i temi proposti e risponde all'azionista Reale. Fa presente di non conoscere le spiegazioni circa la riduzione del numero di azionisti, tuttavia ritiene che una giustificazione possa ravvisarsi nella complicata panoramica dei mercati finanziari, ove è possibile che piccoli azionisti abbiano ritenuto opportuno rientrare dal loro investimento.

Segnala che a giugno/luglio dello scorso anno la società ha aumentato il capitale, inducendo probabilmente qualcuno a non sottoscrivere ed a cedere le azioni.

Alla domanda sugli analisti, risponde che Banca AKROS, Banca IMI e UNICREDIT, sono le tre società di analisi che seguono la società, esse non sono iscritte a Registro in quanto non dispongono di informazioni privilegiate.

Ringrazia quindi l'azionista per aver evidenziato la positività degli ultimi cinque esercizi e prosegue evidenziando che l'esercizio 2008 è stato in parte positivo, poi ha risentito della crisi violentissima. L'altro elemento che ha condizionato i risultati è stata l'acquisizione di FINNPOWER, che di fatto ha aumentato molto il fatturato, ma ha diminuito la redditività.

La società è impegnata in questo momento in una fase di riorganizzazione complessiva del Gruppo, con riduzione degli organici, per rendere il costo delle strutture fisse compatibile con un livello di fatturato inferiore.

La crisi sta offrendo l'opportunità di intervenire più drasticamente e più rapidamente.

La decisione di non distribuire dividendi nell'anno 2008 è comprensibile, ed è maturata sulla base di un utile netto ridotto a meno della metà dell'anno precedente e nella consapevolezza di non dover disperdere risorse preziose, dato l'impatto che la crisi avrebbe avuto sull'anno 2009.

Dopo aver dato lettura delle riserve al 31 marzo 2009 il Presidente osserva che, il Patrimonio Netto complessivo a tale data, è pari a circa 71,9 milioni di euro, con numero 6.400.000 azioni in circolazione, perciò considerato che oggi la società quota circa 9 euro ad azione, la quotazione di mercato è a sconto rispetto al patrimonio netto contabile della Società.

Prende la parola il Direttore finanziario della società dott. Massimo Ratti, il quale precisa che l'allocazione dell'utile di esercizio a riserve non è visibile in sede di resoconto trimestrale, ma lo sarà in sede di redazione del bilancio di esercizio 2009; rimanda pertanto alla pubblicazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2009 per un dettaglio

delle riserve movimentate.

Riprende la parola il Presidente, il quale sulla ricapitalizzazione della Società, fa presente che prima dell'acquisizione, la stessa non aveva debiti, quindi l'indebitamento è stato contratto per l'acquisizione finanziata, in parte con equity e in parte con debito. La quota di equity è quella raccolta nell'aumento di capitale effettuato a giugno/luglio dell'anno scorso; la raccolta effettiva tuttavia è stata di 25 milioni, inferiore rispetto, alla previsione di 40 milioni. Il Consiglio di Amministrazione è convinto di aver fatto una buona acquisizione industrialmente corretta, sottolinea che, la società acquisita ha buoni prodotti ed il Gruppo a cui viene dato corpo con questa riorganizzazione è internazionale. Il fascicolo consegnato ai presenti consente di apprezzare quanto ampia sia la gamma di prodotti e quanto vasta sia l'immagine e copertura commerciale.

In questo momento la società acquisisce ordini in 60 Paesi del mondo, da parte di clienti di primissimo ordine.

L'obiettivo è di superare questa fase difficile, anche grazie all'aumento di capitale proposto.

L'azienda in prospettiva potrà dare ulteriori soddisfazioni ai suoi azionisti.

In risposta all'azionista Rodinò riferisce che il primo trimestre ha evidenziato una riduzione del fatturato del 12%; con dati omogenei la riduzione sarebbe stata del 29%.

In questo periodo una riduzione superiore al 20% del fatturato è, purtroppo, comune a tutte le aziende industriali operanti nei settori di beni durevoli e beni di investimento.

La riduzione del fatturato ha portato l'EBIT quasi a zero.

Il primo trimestre risente positivamente di un portafoglio ordini preesistente relativo all'ultimo trimestre dell'anno scorso; nel primo trimestre di quest'anno è diminuito. Gennaio e febbraio sono stati due mesi pessimi, mentre da marzo, aprile si è riscontrato un recupero, anche se in alcuni Paesi ove il mercato è maturo, la ripresa chiederà più tempo.

La trimestrale evidenzia che la quota di fatturato del Gruppo si sviluppa all'84% all'estero ed al 16% in Italia, ovvero con una percentuale realizzata in Italia inferiore alla media storica pari al 24-25%.

A differenza dell'Italia, in Brasile la crisi è stata superata; in Cina è in via di superamento; gli Stati Uniti danno segnali di vitalità nonostante tutto.

Auspica una nuova legge Tremonti in Italia per dare un sostegno agli investimenti; è stata varata un'operazione simile negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania.

Infine sottolinea di non poter fare previsioni a lungo termine.

Il Presidente, informa che i presenti in sala sono legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega numero 3.806.821 (tremilionioottocentoseimilaottocentoventuno) azioni ordinarie, pari al 59,481578% (cinquantanove virgola quattrocentottantunomilacinquecentosettantotto per cento) delle azioni ordinarie in circolazione, riferisce che non ci sono state variazioni rispetto all'indicazione iniziale, mette quindi in votazione con alzata di mano l'ordine del giorno deliberativo, dando atto che esso risulta approvato con il voto favorevole di tutti gli azionisti presenti, ad eccezione di numero 1.129 (millecentoventinove) azioni rappresentate dal signor Russo Marco che ha espresso voto contrario; non ci sono astenuti.

Infine il Presidente mi consegna:

- l'elenco partecipanti/azionisti;
- il testo aggiornato dello statuto sociale.

Tali documenti, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" et "B" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa ricevuta dal comparente.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, dichiaro sciolta l'assemblea alle ore 12 e 15 minuti.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a mano e in parte dattiloscritto da me e da persone a me fide su facciate ventisei e parte della ventisettesima di sette fogli, che leggo al comparente che lo approva e con me Notaio si sottoscrive.

In originale firmato:

Gianfranco Carbonato

Natale Nardello Notaio


Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Allegato ^{"A"}
al N° 5863/23164
di repertorio.

Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1	XU CHENGYU				0
1	D SHARP FOCUS INTERNATIONAL LIMITED				825.182
				Totale azioni	825.182
					12,893469%
10	FORMICA RICCARDO				2.008
					0,031375%
11	APPENDINO DOMENICO				1.000
					0,015625%
12	DELLE PIANE ALBERTO				17.000
					0,265625%
13	CORROPPOLI IVANA				2.085
1	D DI BATTISTA ENRICO				500
				Totale azioni	2.585
					0,040391%
2	RUSSO MARCO				0
1	D SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND				441
2	D STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS				688
				Totale azioni	1.129
					0,017641%
3	RODINO' WALTER				0
1	D RODINO' DEMETRIO				20
				Totale azioni	20
					0,000313%
4	REALE DAVIDE GIORGIO				1
					0,000016%
5	INDEMINI ELENA MARGHERITA				0
1	D PEIRETTI DOMENICO				169.320
2	D MONTICONE EMILIA				59.690
3	D PEIRETTI DAVIDE				6.000
4	D GAGLIARDI FRANCA				39.000
5	D CARONATO GIANFRANCO				234.000
				Totale azioni	508.010
					7,937656%
6	RAMONDA LILIANA				960
1	D CREDIT AGRICOLE (SUISSE)				105.566
2	D RAFIC YOUSSEF MANSOUR				19.117
3	D ERSTE INTERNATIONAL HOLDING SA				1.794.227
4	D LESTRI HOLDING BV				308.625
				Totale azioni	2.228.495
					34,820234%
7	DELPANO ROBERTO				15.417
					0,240891%
8	MARCHETTI SAN MARTINO DI MURIAGLIO ENRICO				126.390
1	D MARCHETTI SAN MARTINO DI MURIAGLIO CARLO ALBERTO				76.700
				Totale azioni	203.090
					3,173281%
9	BASSO EZIO GIOVANNI				2.884
					0,045063%



Prof. Roberto

Elenco Intervenuti

(Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

adage	Titolare			
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
		Totale azioni in proprio		167.745
		Totale azioni in delega		3.639.076
		Totale azioni in rappresentanza legale		0
		TOTALE AZIONI		3.806.821
				59,481578%
		Totale azionisti in proprio		9
		Totale azionisti in delega		15
		Totale azionisti in rappresentanza legale		0
		TOTALE AZIONISTI		24
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE		13

Prof. Paolo Casaroli

Marta



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Allegato "B" all'atto in data 8 giugno 2009 rep.n. 58613/23164

S T A T U T O

COSTITUZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione "PRIMA INDUSTRIE S.p.A."

Articolo 2

La società ha sede legale in Collegno (TO).

Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, modificate o sopresse sedi secondarie, direzioni, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'Estero.

Il Consiglio di Amministrazione ha pure facoltà di trasferire l'indirizzo della sede legale della società purchè nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 4

La società ha per oggetto l'impianto e l'esercizio - anche attraverso società controllate - di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati per lo studio, la produzione e la commercializzazione per conto proprio e di terzi, di apparati, strumenti, macchine e sistemi meccanici, elettrici ed elettronici e della relativa programmazione (software) destinati all'automazione industriale o ad altri settori in cui le tecnologie della società possano essere utilmente impiegate.

La società potrà inoltre fornire servizi industriali di natura tecnica, progettuale ed organizzativa nel campo della produzione di beni strumentali e dell'automazione industriale nonché servizi di elaborazione dati e contabilità.

La società potrà compiere le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, incluso il rilascio di garanzie reali e personali di qualsiasi genere anche nell'interesse di terzi.

La società potrà altresì, sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale:

- rilevare stabilimenti industriali per effettuare ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni e delocalizzazioni;
- assumere partecipazioni dirette od indirette in società costituite o costituende aventi le stesse finalità previste dai precedenti commi;
- raccogliere fondi presso i soci con obbligo di rimborso,

secondo quanto previsto dalla normativa di legge.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione tassativa delle attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitano specifiche formalità ed autorizzazioni e di quelle attività vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 16.000.000 (sedecimilioni) ripartito in n. 6.400.000 (seimilioni quattrocentomila) azioni del valore nominale di Euro 2,5 (due virgola cinque) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2008 ha deliberato di aumentare, a servizio del piano di compensi destinato ad amministratori e dirigenti della Società e amministratori di società controllate, il capitale sociale di un importo massimo di Euro 375.000 (trecentosettantacinquemila) mediante emissione, anche in più riprese, di un numero massimo di 150.000 (centocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,5 ciascuna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2441, IV comma secondo periodo cod. Civ. e dall'art. 8, comma II, secondo periodo del presente statuto. La scadenza dell'aumento di capitale è fissata al 30 giugno 2014. L'aumento di capitale potrà essere eseguito, per effetto di esercizio delle opzioni, nei seguenti periodi: mesi di giugno e di ottobre degli anni 2011, 2012 e 2013 e nel mese di giugno del 2014.

Ai sensi dell'art. 2443 c.c., il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009, di aumentare a pagamento, in una o più volte anche in via scindibile, il Capitale Sociale, per un importo massimo di Euro 50.000.000,00 comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,50 cadauna, da offrire in opzione agli aventi diritto con ogni e più ampia facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse da terzi, sia in Italia sia all'estero, e/o di warrant.

Ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,50 cadauna e/o con warrant, da offrire in opzione agli

aventi diritto, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009, per un importo complessivo non superiore a euro 50.000.000,00 e comunque non eccedente di volta in volta i limiti fissati dalla legge, con correlato aumento del capitale sociale per un importo massimo di euro 50.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,50 cadauna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2441, IV comma secondo periodo cod. Civ. e dall'art. 8, comma II, secondo periodo del presente statuto, per un ammontare massimo pari al 10% del capitale sociale, a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società o imprese aventi attività rientranti nell'oggetto sociale della Società o aventi attività affini, strumentali o complementari a quella della Società, con ogni e più ampia facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, la scindibilità o meno dell'aumento, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse e il godimento.

In ogni caso l'aumento di capitale risultante dall'esercizio delle deleghe di cui ai precedenti tre commi non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 50.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo).

Gli azionisti potranno effettuare nei confronti della società versamenti in conto capitale o a fondo perduto nonché finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di attività di raccolta del risparmio.

Articolo 6

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo e al presente statuto.

Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili in conformità alla vigente normativa.

Articolo 7

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, fermi restando i casi di esclusione o di limitazione del diritto di opzione, nel rispetto delle norme di legge applicabili.

L'assemblea che delibera l'aumento del capitale sociale determinerà nel rispetto delle norme di legge applicabili le modalità, i termini e le condizioni per il collocamento delle azioni inoptate.

Articolo 8

L'assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale anche con emissione di altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio e obbligazioni convertibili nel rispetto della normativa vigente. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Qualora la società proceda ad aumenti di capitale sociale, anche mediante emissione di altre categorie di azioni, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi di esclusione del diritto di opzione consentiti dalla legge. Il diritto di opzione può, inoltre, essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

L'assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale di entità pari all'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare in conformità alla vigente normativa.

Articolo 9

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni indicate all'articolo 2437, comma I, C.C. Non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (i) la proroga del termine e (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ASSEMBLEE

Articolo 10

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni obbli-

gano anche gli assenti o dissenzienti nei limiti di legge e del presente statuto. Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria. L'assemblea è convocata - in via ordinaria - almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tali casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e comunque nell'Unione Europea o in Svizzera.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, e fatta altresì salva la previsione dell'art.2367 C.C., la convocazione dell'assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal Consiglio medesimo, con la pubblicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o alternativamente su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Italia Oggi nonché con ogni altro mezzo previsto dalle disposizioni di legge applicabili.

Nello stesso avviso può essere fissata, per altri giorni, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione qualora consentito dalla legge nel caso in cui la prima e la seconda vadano deserte.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 11

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del rappresentante speciale o dell'organo amministrativo della società, quando lo ritengano necessario, ovvero quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

Alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1 del Codice Civile si applicano gli articoli 146 e 147 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea.

Nel caso in cui la società deliberi di destinare un patrimonio ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis C.C., alle assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari di partecipazione all'affare si applica l'articolo 2447-octies C.C.

Nel caso in cui la società deliberi di emettere obbligazioni ai sensi dell'articolo 2410 C.C., all'assemblea degli obbligazionisti si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell'articolo 2415, terzo comma C.C.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea risulterà dalla comunicazione dell'intermediario che dovrà pervenire alla società almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di

intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dall'assemblea.

L'assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non socio e può scegliere tra i presenti due scrutatori.

Articolo 14

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono costituite e deliberano con i quorum e le maggioranze di legge.

Articolo 15

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie debbono essere redatti da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea preventivamente al voto per liste di cui ai successivi commi del presente articolo.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ciascun socio, nonché i soci facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o aderenti a un patto parasociale avente ad oggetto azioni emesse dalla società, non possono presentare né votare più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi all'interno di una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a undici.

In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Insieme a tali dichiarazioni, entro il medesimo termine,

dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, comma IV del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e come indipendente ai sensi dei codici di autodisciplina in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato regolamentato sul quale sono trattati gli strumenti finanziari emessi dalla società. In ciascuna lista contenente cinque o più candidati devono essere indicati almeno due amministratori ciascuno dei quali si qualifichi sia come indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.Lgs 58/1998 sia come indipendente ai sensi dei predetti codici di autodisciplina (da ora "Amministratori Indipendenti") e almeno un ulteriore amministratore che si qualifichi come indipendente ai sensi dei predetti codici di autodisciplina (da ora "Amministratore Indipendente Corporate").

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, deve pervenire alla società, unitamente alla lista, apposita certificazione attestante tale titolarità.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui ai precedenti commi è considerata come non presentata.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno, nel caso in cui tale numero totale sia stato individuato in non più di sette membri, ovvero saranno tratti un numero pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come preventivamente stabilito dall'assemblea, meno due, nel caso in cui tale numero totale sia stato individuato in più di sette membri;

b) dalla successiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 147 ter, III comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato come primo nell'ordine progressivo della lista medesima, nel caso in cui il numero di consiglieri da eleggere sia stabilito in non più di sette, ovvero vengono tratti due consiglieri nelle persone dei primi due candidati nell'ordine progressivo della lista, nel caso in cui il numero di consiglieri da eleggere sia stabilito in più di sette.

In ogni caso ai fini della nomina e del riparto dei consiglieri non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino alla concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Qualora per effetto dell'applicazione delle norme sopra indicate non risulti eletto il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.lgs. 58/1998, saranno tratti dalla prima lista uno o due Amministratori Indipendenti che risulteranno eletti in luogo dell'ultimo e penultimo candidato, eletti nella medesima lista, che non siano Amministratori Indipendenti.

Qualora per effetto dell'applicazione delle norme sopra indicate non risulti eletto il numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi del codice di autodisciplina in materia di governo societario promosso dalla società di gestione del mercato regolamentato su cui sono trattati gli strumenti finanziari emessi dalla società, risulterà altresì eletto l'Amministratore Indipendente Corporate più alto in graduatoria nella prima lista in luogo dell'ultimo eletto in graduatoria della medesima lista che non sia un Amministratore Indipendente.

In caso di mancata presentazione di liste, di sostituzione o integrazione di amministratori in un consiglio di amministrazione già nominato o, comunque, in tutti i casi in cui non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina degli amministratori con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che, all'atto della nomina, abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'art. 2386 Codice Civile.

Articolo 17

L'Assemblea elegge tra i membri del Consiglio di Amministrazione un Presidente; può inoltre eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedi-

mento.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente o il Vice Presidente ed in tutti i casi in cui non vi abbia provveduto l'assemblea, gli Amministratori provvedono alla nomina.

Il Consiglio elegge un Segretario, che può anche essere persona estranea al Consiglio. Non può essere eletto Segretario colui che, all'atto della nomina, abbia compiuto l'ottantesimo anno di età.

Articolo 18

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, anche al di fuori della sede sociale e comunque nell'Unione Europea, in Svizzera o negli USA e quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi deve essere effettuata per telegramma, lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, da spedire al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere fatta per telegramma, telefax, posta elettronica o a mezzo di comunicazione telefonica con 24 (ventiquattro) ore di preavviso. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai sindaci.

Articolo 19

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente - se nominato - o, in mancanza anche di questi, da altro Consigliere nominato dal Consiglio.

Articolo 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 21

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, di teleconferenza e videoconferenza, purchè risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 22

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma codice civile;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.
- h) l'emissione di obbligazioni, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 23

Il Consiglio, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, può delegare le proprie attribuzioni e poteri al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega e può altresì nominare, tra i suoi membri, un Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri: il tutto nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile.

Il Comitato Esecutivo potrà essere convocato anche dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Oltre che uno o più Consiglieri delegati, il Consiglio può

nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti fissandone, nelle forme di legge, poteri e compensi.

Il Consiglio può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi.

Articolo 24

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Comitati risultano da processi verbali trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso l'Amministratore Delegato, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni assembleari, ovvero mediante nota scritta al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 25

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente e, nei casi previsti dal precedente art.15 al Vice Presidente, nonché nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art.2381 del Codice Civile, con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

La firma del Vice Presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

I legali rappresentanti statutari possono autorizzare la sottoscrizione di documenti con riproduzione meccanica o digitale delle firme.

Articolo 26

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Al Consiglio di Amministrazione potrà spettare un compenso annuo fisso determinabile dall'assemblea; tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, salvo e fino a diversa determinazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, come ripartire nel suo seno il compenso di cui sopra, salvo

che al riguardo non provvede direttamente l'assemblea.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, scegliendolo tra soggetti che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:

- a) iscrizione nel registro dei revisori contabili;
- b) svolgimento, per un congruo periodo di tempo, di attività in qualità di dirigente nel settore amministrativo/contabile o finanziario di una società per azioni;
- c) svolgimento, per un congruo periodo di tempo, dell'attività di revisore o analista in ambito contabile presso società quotate, banche, assicurazioni, intermediari finanziari o società di revisione.

Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto dalla normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

SINDACI

Articolo 28

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo, con il ruolo di Presidente, e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista presentata dovrà indicare almeno un candidato sindaco effettivo e un candidato sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per la presentazione delle liste degli amministratori ai sensi del precedente articolo 16, salvo quanto infra stabilito per il caso di mancata presentazione di una seconda lista entro il termine di quindici giorni infra previsto.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni emesse dalla società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del requisito professionale di cui sopra sono scelti tra coloro che siano iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui alla data di scadenza del predetto termine di quindici giorni sia stata presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tale caso la soglia prevista dal presente statuto per la pre-

sentazione delle liste è ridotta a metà.

Le liste depositate dovranno essere corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998 con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (ivi compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società), nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voto sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 148, II comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti tali liste e senza che gli azionisti che hanno votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti possano votare.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente

appartenente alla medesima lista di quello cessato.
Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio Sindacale di cui al primo comma.

La determinazione della retribuzione dei sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.

BILANCI E UTILI

Articolo 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 30

L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

- a) - 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria nei modi e nei termini di cui all'art.2430 del Codice Civile;
- b) - il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altre destinazioni.

Articolo 31

Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni. I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società secondo le norme del Codice Civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 32

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

In originale firmato:

Gianfranco Carbonato

Natale Nardello Notaio